

COMUNE DI POLICORO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. 285/92 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI POLICORO – PREVIDENZA

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 07/06/2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208 comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2

DESTINATARI

1. Sono destinatari delle forme di previdenza complementare tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Policoro, con contratto a tempo indeterminato ruolo non amministrativo.
2. Il presente Disciplinare non si applica al Comandante della Polizia Locale .
3. Il numero degli aderenti alla previdenza è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamento, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento.

Art. 3

FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 C.d.S.
2. Il dipendente può aderire in forma collettiva al Fondo nazionale di Previdenza Complementare Perseo-Sirio, cui saranno trasferite le risorse della propria posizione individuale.
3. In alternativa, il dipendente individua liberamente l'Istituto Assicurativo o Bancario idoneo ad effettuare la previdenza e chiede al proprio Ente di destinarvi il contributo previsto, previa verifica da parte dell'Ente stesso del rispetto della normativa in materia. Il lavoratore comunica all'Ufficio Personale gli estremi dell'istituto a cui ha aderito ed ogni eventuale variazione entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La quota pro-capite da destinare all'istituto individuato dal singolo lavoratore, finanziata con quota parte dei proventi previsti dall'art. 208 C.d.S., dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente.
5. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluenza la categoria giuridica/economica di appartenenza del dipendente beneficiario.

Art. 4

FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. (D.Lgs 285/1992 e s.m.i., art. 208 comma 4, lettera c) e comma 5 bis). Ai fini del calcolo dell'ammontare della quota annuale da destinare a tale finalità si considerano tutti gli incassi registrati in contabilità nell'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, relativamente alle quote in competenza. Annualmente in sede di previsione e/o di variazione di bilancio l'Ente provvede ad individuare gli importi attraverso la delibera di destinazione dei proventi delle sanzioni del codice della strada e ad iscrivere conseguentemente le relative risorse finanziarie di entrata e di spesa. La quota complessiva spettante annualmente ai dipendenti della Polizia Locale e al Comandante, è pari alla percentuale stabilita in apposito accordo decentrato.
2. La quota annua per ciascun dipendente coinvolto non può superare € 1.000,00.
3. Il Servizio Organizzazione e Gestione del Personale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore dei Fondi a cui aderisce il personale interessato secondo le modalità previste dagli stessi.

Art. 5

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

1. L'ammontare effettivo delle quote pro-capite spettanti al personale, vengono determinate annualmente dal Comandante della Polizia Locale e comunicate al Dirigente del Personale, tenendo conto sia della eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del part-time, sia per i periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
2. Il Dirigente del Personale dovrà tenere conto che la quota lorda destinata alle finalità di cui all'art.208 del Codice della Strada è soggetta ad un **Contributo di solidarietà del 10%**, a favore dell'ex Inpdap per gli effetti della seguente normativa di riferimento:
 - **Art.9 bis Decreto Legge 29 marzo 1991 n.103 convertito con modificazioni della Legge 01 giugno 1991 N.166;**
 - **D.Lgs.n.124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in forza di quanto previsto dall'art.12 della Legge 30 aprile n.153.**

Art. 6

MODALITA' PROCEDIMENTALI DELL'ENTE

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comando di Polizia Locale comunicherà al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale l'entità delle risorse incamerate nell'anno precedente relative alla percentuale stabilita dalla giunta comunale, da destinare alla previdenza del personale per le procedure di competenza.
2. Tali somme, in quanto incidenti sulla spesa generale del personale del Comune di Policoro, dovranno essere annualmente inserite e computate nella stessa.
3. Successivamente il Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, con le modalità previste dal presente regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, per il cui calcolo sarà ininfluenza la categoria giuridica/economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
4. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento e solo in prima applicazione del presente regolamento le stesse verranno erogate entro e non oltre il mese di Agosto 2018.

Art. 7

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessano di essere beneficiari della quota destinata dall'Amministrazione per le forme di previdenza complementare, in attuazione del presente disciplinare, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale qualora avvenga:
 - a. Il passaggio del lavoratore ad altro incarico lavorativo, anche per mobilità e anche in modo temporaneo, nel caso in cui venga meno il requisito di Agente di P.L.;
 - b. Il decesso del dipendente;
 - c. La cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
 - d. Il recesso volontario.
2. Rimane la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione al fondo su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale.

Art. 8

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Le spese eventuali per l'accesso al fondo, per la cessazione e tutte le altre spese previste dal Gestore del fondo sono a carico del dipendente.

Art. 9

ADEMPIMENTI

Annualmente verrà trasmesso ai destinatari l'estratto conto dei versamenti effettuati.

Art. 10
TUTELA DELLA PRIVACY

Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Amministrazione e del Gestore del Fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della Giunta Comunale.

Art. 12
NORMA TRANSITORIA

Le somme accantonate dall'Amministrazione dall'anno 2007 a tutto il 2016 per le finalità di cui all'art. 3, già vincolate in bilancio, poiché incidono sulla spesa del personale, saranno erogate a seguito di apposito cronoprogramma del Servizio Organizzazione e Gestione del Personale ai fini del rispetto dei parametri di legge.

Art. 13
NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il D.Lgs. 124/93, il D.Lgs. 252/05, la Legge Regione Basilicata n. 41/2009 e ss.mm.ii. il Codice della Strada e le norme contrattuali di riferimento vigenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.
4. La spesa derivante dal presente Regolamento dovrà soggiacere alla normativa specifica in materia di contenimento della spesa di personale ed al rispetto delle leggi di settore.